

Codice A1817B

D.D. 16 febbraio 2023, n. 475

Nulla osta ai soli fini idraulici per l'esecuzione di interventi di difesa spondale mediante formazione di nuovi tratti di difesa, rimozione di parte di passerella e modifica del pontile galleggiante in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) interessante e antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 135 del Foglio 6. Istante: Sig. Rappoldi Fabio nella sua qualità di amministratore..



ATTO DD 475/A1817B/2023

DEL 16/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici per l'esecuzione di interventi di difesa spondale mediante formazione di nuovi tratti di difesa, rimozione di parte di passerella e modifica del pontile galleggiante in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) interessante e antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 135 del Foglio 6. Istante: Sig. Rappoldi Fabio nella sua qualità di amministratore unico della Società "Erica S.r.l.".

In data 01/02/2023 con nota PEC protocollo n° 3919 (nostro protocollo di ricevimento n° 4419/A1817B in pari data) il Sig. Rappoldi Fabio nella sua qualità di amministratore unico della Società "Erica S.r.l.", ha presentato, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Borgomanero, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici per l'esecuzione di interventi di difesa spondale mediante formazione di nuovi tratti di difesa, rimozione di parte di passerella e modifica del pontile galleggiante in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) interessante e antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 135 del Foglio 6.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici di competenza pervenuti direttamente dal SUAP e, a seguito del sopralluogo in data 08/02/2023 richieste le integrazioni con PEC n° 6530/A1817B del 13/02/2023 e ricevuti gli elaborati integrativi/sostitutivi con PEC n° 5777 in data 15/02/2023 (nostro protocollo di ricevimento n° 7039/A1817B in data 15/02/2023) e successive firmati digitalmente dall'Arch. M. Pizzini, in base ai quali è prevista l'esecuzione degli interventi in oggetto ad integrazione/sostituzione delle precedenti Determine Dirigenziali n° 299/A1817A/2019 (allungamento pontile galleggiante e piccola difesa spondale), 736/A1817A/2016 (zattera galleggiante), 1127/14/11/2014 (concessione spiaggia) e 3231/14/11/2012 (pontile galleggiante).

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici presentati, l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;
- DD 3231/14/11 del 2012;
- DD 1127/14/11 del 2014;
- DD 736/A1817A del 2016;
- DD 299/A1817A del 2019;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Sig. Rappoldi Fabio nella sua qualità di amministratore unico della Società “Erica S.r.l.”, possa essere rilasciata l’autorizzazione per l’esecuzione di interventi di difesa spondale mediante formazione di nuovi tratti di difesa, rimozione di parte di passerella e modifica del pontile galleggiante in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) interessante e antistante l’area censita al N.C.T. mapp. 135 del Foglio 6.

Le opere dovranno essere eseguite nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file allegati all’istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente alle prescrizioni indicate nelle citate precedenti determinazioni dirigenziali e all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere eseguite in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
2. la difesa spondale, come anche già indicato nella precedente DD 299-A1817A del 01/02/2019 non dovrà superare la quota di 194,50 m. s.l.m.m. come indicato anche negli elaborati grafici;
3. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente e tenendo anche in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno, le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, etc. del vento) e delle imbarcazioni, quest’ultimo in particolare per quanto riguarda espressamente il tratto di pontile aggiunto;
4. i sistemi di ancoraggio dei pontili dovranno essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere

adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago;

5. i pontili dovranno risultare conformi alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurati in modo che il loro ancoraggio non venga meno e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
6. l'area oggetto dei lavori, se interessata dalla navigazione, dovrà essere delimitata da boe gialle di forma sferica ed i lavori dovranno essere eseguiti in ore diurne con condizioni meteo e stato del lago idonee;
7. Eventuali imbarcazioni impiegate per i lavori di che trattasi dovranno essere segnalate ai sensi della legge 20.1.1997, n. 19 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati fatta sul lago Maggiore il 2.12.1992";
8. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
9. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità;
10. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
11. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al

Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

*Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni*

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Mauro Spano'